SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 84 — Numero 6/B

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

P. M. 151 - Mercoledì 29 Dicembre 1943

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

ERRATA - CORRIGE

Nel numero 5/B *della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - pubblicata il 18 corrente, al rigo 21 dello art. 2 del D. M. 18 dicembre 1943 si deve premettere a* Catanzaro *la parola* Bari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. **28/B**

Conferimento al Sottosegretario di Stato per l'Interno dell'esercizio dei poteri del Ministro della Cultura Popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D. 24 giugno 1935, n. 1009;
Visto il R.D. 27 maggio 1937, n. 752;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Data l'assenza del Ministro della Cultura Popolare dalla Sede del Governo a causa delle attuali contingenze di guerra, e finchè non sia diversamente provveduto, è attribuita al Sottosegretario di Stato per l'Interno la trattazione e la risoluzione degli affari del predetto Ministero, nonchè la firma di tutti gli atti, compresi quelli del Governo, attribuiti dalle vigenti disposizioni alla specifica competenza del Ministro.

Il Sottosegretario di Stato partecipa anche al Consiglio dei Ministri nelle veci del Ministro assente.

Art. 2

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 29/B

Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, concernente lo scioglimento del partito nazionale fascista;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e d'intesa con i Sottosegretari di Stato dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, degli enti parastatali, comunque costituiti o denominati, delle associazioni sindacali ed enti collaterali, e, in genere, degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato e gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette amministrazioni e da detti enti o ad aziende private esercenti servizi di pubblico interesse che, avendo militato nel partito fascista, abbiano avuto qualifica di squadrista, marcia su Roma, gerarca o sciarpa littorio saranno sottoposti al giudizio ed alle sanzioni di cui al presente decreto.

Agli effetti del presente decreto sono considerati gerarchi:

1) i segretari e vice segretari del partito; 2) i membri del direttorio nazionale; 3) gli ispettori del partito; 4) i consiglieri nazionali; 5) i segretari federali; 6) i vice segretari federali; 7) i vice segretari amministrativi, esclusi i funzionari statali e parastatali incaricati del controllo amministrativo delle federazioni; 8) gli ispettori federali; 9) i presidi delle provincie; 10) i segretari politici ed i podestà di centri superiori ai 50 mila abitanti.

Art. 2

Alla stessa sanzione saranno sottoposti gli appartenenti alle amministrazioni ed agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1, nei cui confronti venga accertato, a mezzo di giudizio emesso dagli organi di cui all'articolo che segue, che, militando nel partito fascista e non avendo rivestito nessuna delle qualifiche sopra precisate, si siano resi colpevoli di fatti costituenti attentato alla libertà individuale.

Tale presupposto non potrà ritenersi se non sulla base di elementi concreti che saranno vagliati insindacabilmente dagli organi anzidetti.

Art. 3

La valutazione degli addebiti, di cui agli articoli che precedono, è demandata:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali al Consiglio dei Ministri, quando si tratti di funzionari di grado non inferiore al VI, al Consiglio di Amministrazione o alle Commissioni di disciplina dei rispettivi Dicasteri, a seconda che si versi nella ipotesi di cui all'art. 1 o in quella dell'art. 2, quando si tratti di funzionari di ruolo di grado inferiore al VI o di impiegati straordinari od avventizi;

b) per gli altri enti e per le aziende indicate all'art. 1 ad una commissione provinciale, di nomina prefettizia, presieduta dal Prefetto o da un Vice Prefetto da lui delegato, e composta di quattro membri dei quali due magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al VI, designati dal Primo Presidente della Corte di appello, ed altri due prescelti uno fra i mutilati di guerra decorati al valore, che non abbiano mai svolto parte attiva nel partito fascista, e l'altro tra i cittadini che, per motivi politici, abbiano subito condanna od assegnazione al confino.

Alle adunanze della Commissione di cui al capo b) parteciperà, quale membro di diritto, il capo dell'amministrazione o dell'ufficio dal quale l'interessato dipende, salvo il caso che il licenziamento riguardi la stessa persona. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Agli stessi organi è demandato il giudizio sulle discriminanti, di cui all'articolo che segue, dedotte dall'interessato.

Art. 4

Le sanzioni di cui al presente decreto possono non essere applicate nei confronti di:

a) legionari fiumani che abbiano ottenuto, solo per questo titolo, qualcuna delle qualifiche precedenti e siano in grado di dimostrare di non aver preso parte attiva all'azione ed alla politica del partito;

b) sciarpe littorio, che siano in grado di dimostrare di non aver svolto nessuna attività politica nel partito;

c) fascisti che avendo appartenuto a squadre di azione od avendo partecipato alla marcia su Roma, al 31 dicembre 1922, erano di età inferiore agli anni 18, in grado anch'essi di dimostrare di non avere, dopo del 1922, preso parte attiva all'azione od alla politica del partito;

d) fascisti che nelle zone occupate dai tedeschi si siano distinti, posteriormente all'8 settembre 1943, nella lotta contro il nemico;

e) fascisti per cui venga accertata scarsa attività politica e che, per particolare competenza tecnica o per segnalate benemerenze, si ritenga utile mantenere in servizio nell'interesse del paese.

La valutazione di merito di cui alla lettera *b)* deve essere in ogni caso proporzionata al grado di responsabilità politica per l'attività svolta dall'impiegato nel campo fascista.

La richiesta pel riconoscimento di tali ragioni di discriminazione e la produzione delle relative prove pei casi di cui alle lettere *a), b), c), d),* devono farsi dall'interessato nella denunzia stessa di cui al comma primo dell'articolo 5 nella ipotesi ivi prevista e nel termine di giorni dieci dalla contestazione dell'addebito nella ipotesi prevista nell'articolo 2.

L'applicazione del caso previsto nella lettera *e)* dovrà essere fatta su richiesta dell'amministrazione da cui il giudicando dipende, e decisa dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è fatto obbligo al personale ivi indicato di denunziare entro giorni quindici dalla sua entrata in vigore al capo del servizio, da cui dipende gerarchicamente, le qualifiche di cui sia stato rivestito.

La omessa denunzia entro il detto termine equivale a denunzia negativa anche agli effetti dell'art. 496 del Codice Penale e preclude all'interessato i benefici di cui agli articoli 4 e 9.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2, la iniziativa della denunzia spetta al capo dell'ufficio, dell'ente e della azienda da cui l'interessato gerarchicamente dipende, ma non si potrà darvi corso se non dopo specifica contestazione dell'addebito all'interessato. Ove il capo dell'ufficio o dell'ente non provveda, gli si sostituisce il Prefetto.

Per il personale che si trovi all'estero od in territorio controllato dal nemico, le denunzie di cui ai precedenti comma dovranno essere fatte entro un mese dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio nazionale liberato.

Art. 6

Gli organi indicati all'art. 3 hanno poteri istruttori, possono escutere testimoni con giuramento e richiedere atti, documenti od informazioni a tutte le amministrazioni ed anche all'Autorità Giudiziaria. Per gli organi collegiali è ammessa la delega di tali poteri ad uno dei propri componenti.

L'interessato deve essere sentito personalmente, quando ne faccia richiesta, ed ha diritto di presentare deduzioni e fogli di lumi a propria difesa, nel termine che a tal fine gli venga prefisso, e che non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 7

I fascisti di cui al precedente art. 1 per i quali non sia applicabile nessuna delle deroghe previste dall'art. 4 devono essere rimossi dalla carica e dall'impiego.

Art. 8

Il provvedimento di dispensa dal servizio o di rimozione dalla carica viene adottato in base alle proposte formulate dagli organi di cui all'art. 3:

a) per gli appartenenti alle amministrazioni statali, dal capo del rispettivo Dicastero, che provvede nella forma richiesta dalle relative norme organiche; pei funzionari di grado superiore al VII provvede il Capo del Governo;

b) per gli appartenenti ad altre amministrazioni e agli enti ed alle aziende di cui all'art. 1 dal Prefetto, salvo per gli enti parastatali, pei quali provvede il capo del Dicastero cui ne sono demandati il controllo o la vigilanza o, in mancanza, il Ministro dell'Interno.

Quando le leggi organiche delle amministrazioni e degli enti indicati alla lettera *b)* richiedano pei provvedimenti in parola il parere di consigli o di commissioni, tale parere dovrà intendersi ad ogni effetto sostituito dal pronunziato degli organi di cui all'art. 3, lettera *b).*

Art. 9

Il personale dispensato o licenziato in esecuzione del presente decreto conserva il trattamento di pensione o di quiescenza che gli spetti a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ai dipendenti statali che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto pel trattamento di pensione, e che vengano licenziati pei motivi di cui agli articoli 1 e 2 viene concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno quindici anni di servizio; negli altri

casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti. Tale disposizione è estesa, in quanto applicabile, ai dipendenti degli enti e delle aziende indicate all'art. 1.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo potrà inoltre essere conservato a titolo d'indennità fino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza, perchè nella zona occupata dal nemico, l'intero stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente, oltre alle indennità alle quali avesse eventualmente diritto a norma di legge o di contratto, sarà corrisposto nel limite massimo di tre mesi lo stipendio, esclusa ogni altra indennità.

Art. 10

Contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 8 è dato soltanto il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di incompetenza.

Il ricorso deve proporsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, la cui esecuzione non potrà essere sospesa nemmeno nella ipotesi prevista nell'articolo 39, comma secondo del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato e relative modifiche.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche, in deroga alle rispettive norme organiche, ai funzionari di qualsiasi ordine o categoria per i quali sia comunque stabilita la inamovibilità.

Art. 12

L'epurazione prevista nel presente decreto dovrà essere compiuta entro tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - nelle zone rette dall'Amministrazione italiana, e per le provincie che ancora non vi sono rientrate, entro tre mesi dalla data in cui vi rientreranno.

Art. 13

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1943, n. 30/B

Istituzione del Commissariato Generale dell'Alimentazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 27 dicembre 1940, n. 1716, che detta disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Riconosciuta la opportunità di affidare al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro il coordinamento di tutti i servizi che interessano l'alimentazione;

Riconosciuta la necessità per causa di guerra di emanare urgenti provvedimenti al riguardo;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, e di concerto con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia, per la Guerra, per le Finanze e per l'Agricoltura e Foreste;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione per la disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni, dei consumi e dei prezzi dei generi alimentari nell'attuale periodo di guerra, istituito col bando n. 4 del 1 ottobre 1943, del Capo di Stato Maggiore Generale, è posto alle dipendenze del Ministro per la Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 2

Il Commissario Generale dell'Alimentazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro.

Art. 3

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione assolve i suoi compiti per mezzo dei propri Uffici e dei sottonotati organi, Enti ed Aziende:

a) Sezioni Provinciali dell'Alimentazione;
b) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura;
c) Uffici Provinciali per gli accertamenti agricoli;
d) Consorzi Agrari Provinciali;
e) Aziende adibite alla conservazione e trasformazione delle derrate;

f) Commissioni anche militari che, a sua richiesta, saranno messe a disposizione;

g) Organi Sindacali ed Economici già esistenti o di eventuale istituzione.

Art. 4

Il personale, i Dirigenti ed i titolari responsabili degli organi Enti ed Aziende indicati nel precedente art. 3, conservano integre ed immutate le proprie funzioni e la dipendenza gerarchica.

Gli organismi suddetti ed il personale dipendente vanno soggetti alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra considerandosi mobilitati civili ai sensi del testo unico approvato con R.D. 31 ottobre 1942, n. 1611.

Art. 5

Quando sia necessario per l'assolvimento dei propri compiti, il Commissariato Generale per l'Alimentazione ha facoltà:

a) di emanare ordinanze e di demandarne, in caso di inosservanza, la esecuzione coatta agli agenti della forza pubblica;

b) di far requisire ai sensi delle vigenti leggi qualsiasi mezzo di trasporto di proprietà privata e di esigere che i privati provvedano obbligatoriamente al trasporto dei generi con mezzi di cui siano provvisti.

Art. 6

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha facoltà di richiedere alle Amministrazioni Militari e Civili dello Stato l'eventuale personale occorrente per il funzionamento del Commissariato.

Tale personale deve considerarsi comandato presso il Commissariato stesso.

Il Commissariato Generale dell'Alimentazione ha inoltre la facoltà di richiedere l'opera di persone estranee alle Amministrazioni stesse particolarmente esperte in materia fino al numero e con il trattamento economico da concertarsi con il Ministro delle Finanze.

Art. 7

Ogni infrazione alle ordinanze ed ai provvedimenti del Commissariato Generale dell'Alimentazione, quando non costituisca reato più grave previsto dalle leggi in vigore, sarà punita con l'arresto fino a tre mesi e nei casi di lieve entità con l'ammenda fino a L. 5000; la competenza è del Pretore.

Art. 8

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 28 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CORBINO - DE SANTIS
ORLANDO - JUNG - SICILIANI

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il R.D.L. 13 gennaio 1936, n. 70 che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il D.M. 17 febbraio 1936, che stabilisce i prezzi di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la opportunità di variare i prezzi dei prodotti suddetti

Decreta

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette è modificato come segue:

Tipo monopolio:

a) - Cartine liscie o gommate da cent. 1 a cent. 5 per cartina
b) - Tubetti pressati da cent. 1,2 a cent. 6 per tubetto

Tipo di marca:

c) - Cartine liscie o gommate da cent. 1,25 a cent. 5,25 per cart.
d) - Tubetti con bocchino da cent. 2 a cent. 10 per tub.
e) - Tubetti con filtro da cent. 2,5 a cent. 12,5 per tub.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul Monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito

nella legge 8 giugno 1942, n. 706 che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 174;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti derivati dal tabacco;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di prodotti derivati dal tabacco è modificato come segue:

Estratto di tabacco superiore

Bottiglie	da Kg.	1	da L.	9	a L.	13
Latte	» »	1	» »	8,50	»	12
»	» »	2	» »	16	»	24
»	» »	5	» »	38	»	57
»	» »	10	» »	72	»	108
»	» »	25	» »	175	»	260

Estratto di tabacco normale:

Bottiglie	da Kg.	1	da L.	8	a L.	12
Latte	» »	1	» »	7,50	»	11
»	» »	2	» »	14	»	21
»	» »	5	» »	33	»	50
»	» »	10	» »	63	»	95
»	» »	25	» »	150	»	225

Solfato di nicotina:

Al 50% in volume in barattoli da litri	0,200	da L. 14	a L.	21
Al 50% in volume in latte da litri	1	» 60	»	90
Al 25% in volume in barattoli da litri	0,200	» 7	»	11
Al 25% in volume in latte da litri	1	» 30	»	45

Sapone alla nicotina:

In pezzi	da Kg.	0,100	da L.	1,50	a L.	2,50
»	» »	0,200	»	3	»	5
»	» »	0,500	»	6	»	10

Saponette alla nicotina profumate:

In pezzi da Kg. 0,100 da L. 2 a L. 3

Insetticida monital:

Latte	da Kg.	0.500	da L.	5	a L.	8
»	»	1	»	9,50	»	14
»	»	2	»	18	»	24
»	»	5	»	43	»	65
»	»	10	»	83	»	125
»	»	25	»	200	»	300

Polvere insetticida:

Sacchine da Kg. 10 da L. 25 a L. 40

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto il Decreto Ministeriale 18 aprile 1928, n. 5037;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il R.D.L. 16 maggio 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 MONOPOLI, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo.

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 i prezzi di vendita dei tabacchi lavorati nazionali per provvista di bordo sono stabiliti come segue:

Trinciati:

Macedonia	da L.	140	a L.	280	il Kg.
Iª qualità forte	»	60	»	120	»
IIª qualità comune	»	50	»	100	»

Sigari:

Impero	da L.	500	a L.	1000	al Kg.
Cavour	»	400	»	800	»
Trento	»	240	»	480	»
Trieste	»	240	»	480	»
Minghetti	»	200	»	400	»
Grimaldi	»	140	»	280	»
Virginia	»	140	»	280	»
Toscani superiori	»	120	»	240	»

Sigaretti:

Branca	da L.	160	a L.	320	il Kg.
Avana	»	140	»	280	»
Roma	»	100	»	200	»

Sigarette:

Sovrana	da L.	400	a L.	800	il Kg.
Serraglio	»	300	»	600	»
Macedonia extra	»	250	»	500	»
Giuba	»	200	»	400	»
Macedonia	»	150	»	300	»
Nazionali	»	100	»	200	»
Popolari	»	60	»	120	»

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1943.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942 n. 907;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le Finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;

Visto il R.D. 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il R.D. 22 gennaio 1942, n. 8;

Visto il D.M. 30 marzo 1942 registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942, registro n. 3 *Monopoli*, foglio 274;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali;

Decreta

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1944 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

Tabacchi da fiuto: per chilogramma

Superiori	da L.	120	a L.	240
1ª qualità	»	100	»	200
2ª qualità	»	80	»	160

Trinciati:

Serraglio	da L.	600	a L.	1.200
Macedonia	»	400	»	800
Dalmazia	»	300	»	600
Italia	»	300	»	600
Spuntature	»	180	»	360
1ª forte	»	150	»	300
2ª comune	»	125	»	250
3ª qualità	»	80	»	160

Sigari:

Impero	da L.	1.200	a L.	2.400
Cavour	»	1.000	»	2.000
Trento	»	500	»	1.000
Trieste	»	500	»	1.000
Minghetti	»	400	»	800
Attenuati	»	360	»	720
Grimaldi	»	300	»	600
Virginia	»	300	»	600
Toscani e mezzi toscani superiori	»	260	»	400
Fiume	»	260	»	400

Sigaretti:

Branca	da L.	360	a L.	700
Dama	»	320	»	640
Avana	»	300	»	600
Roma	»	200	»	320

Sigarette:

Savoia	da L.	1.200	a L.	2.400
Sovrana	»	900	»	1.800
Serraglio	»	750	»	1.500
Macedonia extra	»	650	»	1.300
Giuba	»	550	»	1.100
A. O. I.	»	500	»	1.000
Macedonia	»	400	»	800
Nazionali	»	350	»	700
Indigene	»	250	»	500
Popolari	»	200	»	400
Milit	»	50	»	100

Art. 2

Resta invariato l'aggio concesso ai rivenditori di generi di monopolio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

P. M. 151, li 20 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GUIDO JUNG

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1943.

Sessione straordinaria di esami di idoneità, senza limite di numero, per procuratore dei praticanti che abbiano partecipato ad operazioni di guerra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del citato Regio Decreto Legge;

Vista la legge 23 marzo 1940, n. 254, ed il R.D.L. 13 maggio 1943, n. 509, che recano modificazioni all'ordinamento forense;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione straordinaria di esami di idoneità, a termini dell'art. 3 del predetto R.D.L. 13 maggio 1943:

DECRETA

Art. 1

Il decreto ministeriale 30 giugno 1943 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

Art. 2

E' indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per i praticanti procuratori, che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica ed ai quali sia riconosciuta la partecipazione ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, giusta le disposizioni della legge 29 aprile 1943, n. 419.

Gli esami si svolgeranno presso le Sedi di Corte di Appello di Bari, Catanzaro, Cagliari, Messina, Catania, Palermo, nei giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile 1944 alle ore 9 antimeridiane. – Altra data sarà fissata per le altre sedi di Corti di Appello –.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 3

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate al competente Ufficio entro il 31 gennaio 1944, corredate a norma dell'art. 16, n. 1 - 2 - 3 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dei seguenti documenti:

1) Diploma originale di laurea;

2) Certificato di compimento della pratica;

3) Ricevuta della tassa di L. 200 prescritta per la ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del Registro;

4) Documenti rilasciati dalle competenti autorità militari, comprovanti che l'aspirante è in possesso dei requisiti preveduti dalla legge 29 aprile 1943, n. 419.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai num. 1 e 2, possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R.D.L. 13 maggio 1943 citato, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

P. M. 151, addì 23 dicembre 1943.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
GIUSEPPE DE SANTIS

BANDO del 25 dicembre 1943, n. 15

Restituzione dei poteri civili da parte delle Autorità Militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visto l'art. 15 del Testo Unico della Legge di Guerra, approvato con R. D. 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il R. D. 10 giugno 1940, n. 566 che ordina l'applicazione della predetta legge di guerra nel territorio dello Stato;

Ordiniamo:

Art. 1

Dalla data di pubblicazione del presente bando cessano di essere zona di operazioni, ai soli effetti degli articoli 16 e 17 della legge di guerra, tutte le provincie comprese nel territorio dello Stato liberato dal nemico.

Art. 2

Il territorio anzidetto, a norma del R. D. 4 agosto 1943, n. 714, continua ad essere in istato di guerra.

Art. 3

Il presente bando sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -

Dal Comando Supremo, 25 dicembre 1943.

VITTORIO EMANUELE

Il Capo di Stato Maggiore Generale
GIOVANNI MESSE

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151